

ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

(Allegato 4-ter ai sensi della normativa IVASS)

AVVERTENZA:

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore è tenuto a consegnare o trasmettere al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

Il presente documento è stato predisposto da **RODINÒ & PARTNERS S.R.L.**, iscritta alla sez. B) del RUI dal 16.04.2007, n. B000014347 (il **Broker**).

SEZIONE I

REGOLE GENERALI PER LA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI ASSICURATIVI

Ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, in tema di norme di comportamento che devono essere osservate, il Broker:

- a) ha l'obbligo di consegnare / trasmettere al contraente l'Allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente;
- b) ha l'obbligo di consegnare l'Allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione;
- c) ha l'obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente;
- d) ha l'obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione;
- e) ha l'obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies, comma 5 del Codice delle Assicurazioni Private e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto;
- f) ha l'obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.

SEZIONE II

REGOLE SUPPLEMENTARI PER LA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI

Fatte salve le disposizioni di cui alla Sezione I (Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi), nella distribuzione di prodotti di investimento assicurativi il Broker deve attenersi alle seguenti regole supplementari, in base alle quali essa:

- a) ha l'obbligo di consegnare / trasmettere al contraente copia dell'Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto;
- b) ha l'obbligo di valutare l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto;
- c) in caso di vendita con consulenza, ha l'obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione; in mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza;
- d) in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, ha l'obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione;
- e) in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, ha l'obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l'appropriatezza del prodotto proposto; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, essa ha l'obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione;
- f) ha l'obbligo di fornire le informazioni in relazione ai costi e agli oneri connessi di cui all'articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice delle Assicurazioni Private.